



Ordinanza per l'utilizzazione dello spazio multiuso dei Rustici Fornera

IL MUNICIPIO DI LOSONE

visto l'art. 179 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),

d e c r e t a:

Art. 1 Campo di applicazione

- ¹ La presente ordinanza disciplina l'uso dello spazio multiuso dei Rustici Fornera.
- ² Lo spazio multiuso dei Rustici Fornera consente ad associazioni di riunirsi, mettendo loro a disposizione un PC, una fotocopiatrice, documentazione, libri e vocabolari. Per la tassa prelevata per ogni fotocopia si rinvia all'Ordinanza concernente le tasse per le prestazioni dei servizi comunali.
- ³ Per l'utilizzazione dello spazio multiuso deve essere presentata di volta in volta una richiesta scritta al Municipio.
- ⁴ I partiti politici e gruppi di Losone hanno la priorità nell'occupazione rispetto ad altre associazioni con scopi ideali.

Art. 2 Cancelleria comunale

- ¹ Lo spazio multiuso è gestito dalla Cancelleria comunale.
- ² Essa sovrintende al funzionamento operativo dello spazio, ne coordina l'uso, stabilendo un piano di occupazione.
- ³ La Cancelleria comunale provvede inoltre:
 - a) al controllo di una corretta applicazione delle disposizioni della presente ordinanza;
 - b) alla notifica al Municipio di eventuali infrazioni.

Art. 3 Sorveglianza

Il Municipio esercita la vigilanza sullo spazio messo a disposizione.

Art. 4 Disposizioni generali circa l'uso delle installazioni

- ¹ Lo spazio multiuso è accessibile dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 22.00 e sabato dalle 10.00 alle 16.00. Resta chiuso dal 15 luglio al 15 agosto.
- ² Non è ammesso asportare la documentazione presente nello spazio multiuso dei Rustici Fornera.
- ³ Nell'edificio è vietato fumare.

Art. 5 Obblighi e responsabilità delle associazioni e degli utenti

- ¹ Le associazioni devono attenersi agli orari indicati nel piano di occupazione.
- ² Gli utenti sono tenuti ad avere la massima cura del mobilio e della documentazione e in generale del materiale messo a loro disposizione.
- ³ Eventuali danni devono essere immediatamente notificati alla Cancelleria comunale o al Municipio.
- ⁴ Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali furti di oggetti appartenenti agli utenti.
- ⁵ È vietato deporre effetti personali nell'edificio.
- ⁶ Ogni associazione designa un responsabile il quale si impegna per una razionale e disciplinata utilizzazione dell'infrastruttura.
- ⁷ Le chiavi dei locali dei Rustici Fornera vanno ritirate e riconsegnate presso la Cancelleria comunale secondo accordi da stabilirsi di volta in volta.

Art. 6 Contravvenzioni

- ¹ Gli utenti devono rispettare scrupolosamente la presente ordinanza.
- ² Per libri o altro materiale perso o danneggiato si procede all'incasso del valore corrispettivo.
- ³ Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono sanzionate conformemente agli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987.
- ⁴ Ogni violazione di queste disposizioni potrà comportare la diffida al contravventore per l'uso dello spazio multiuso.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la sua pubblicazione e abroga ogni precedente disposizione in materia.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata con ris. mun. no. 3187 del 6 novembre 2001.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 1° al 18 febbraio 2002.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.